

COORDINAMENTO REGIONALE ANCeSCAO

DELL'EMILIA ROMAGNA

Via A. Fioravanti, 22 - 40129 Bologna

Tel. 051/368502 - Fax 051/7099967

Mail [coremilia@libero.it](mailto:coremilia@libero.it)

## STATUTO

### ART. 1 COSTITUZIONE

È costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata "Coordinamento Regionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti - ANCeSCAO dell'Emilia Romagna (di seguito denominata Coordinamento Regionale).

Il Coordinamento Regionale è istituito ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10, 11 e 13, dello Statuto dell'Associazione Nazionale ed è costituito dai delegati dei Soci aderenti all'ANCeSCAO della Regione Emilia Romagna ed è organismo rappresentativo sul territorio regionale dell'ANCeSCAO - Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti.

Il Coordinamento Regionale costituisce il livello di coordinamento dell'Associazione nazionale e rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio regionale.

L'ANCeSCAO con Decreto del Ministero degli Interni n° 559/c4749.1200.a(113) del 4 marzo 1994, è stata riconosciuta avere le caratteristiche di "Ente Nazionale con finalità assistenziali" ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n° 287.

L'ANCeSCAO è iscritta al n° 35 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 7 dicembre 2000, n° 383.

Il Coordinamento Regionale è iscritto al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Emilia Romagna con Atto n° 17104 del 29/11/06.

#### ART. 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il Coordinamento Regionale si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica ed applica i contenuti del Codice Civile e delle vigenti disposizioni in materia, quali la Legge 383/2000, la Legge Regione Emilia Romagna 34/2002, il Decreto Legislativo 460/1997.

#### ART. 3 SEDE

Il Coordinamento Regionale ha sede legale in Bologna.

Con delibera del Consiglio Regionale, per esigenze funzionali, possono essere istituiti uffici e sedi

secondarie in località di particolare interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

#### ART. 4 DURATA

Il Coordinamento Regionale ha durata illimitata.

#### ART. 5 FINALITÀ - SCOPI

Il Coordinamento Regionale è la sede responsabile del confronto e della concertazione delle esigenze dei coordinamenti territoriali. Ha il compito di favorire l'applicazione delle scelte strategiche dell'Associazione sul territorio, garantendo la coerenza tra principi, finalità e metodi. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali. Applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dal livello superiore. Sussistendone i presupposti, constata i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10, comma 5 dello Statuto dell'Associazione Nazionale.

Il Coordinamento Regionale in applicazione all'articolo 13 comma 2 dello Statuto Nazionale, attraverso il più ampio coinvolgimento dei Coordinamenti Territoriali della propria zona di riferimento, deve:

- raccogliere le istanze e le sollecitazioni atte a promuovere iniziative che consentano lo sviluppo sociale e organizzativo degli organismi aderenti;

- promuovere programmi di formazione, informazione e comunicazione finalizzati alla crescita dei quadri dirigenti dei Coordinamenti Territoriali;
- favorire gli scambi delle esperienze tra Centri Sociali, Comitati anziani e Orti e coordinarne le attività al fine di realizzare progetti di interesse delle comunità locali;
- collaborare con le istituzioni pubbliche, il Forum del Terzo Settore, i Centri di Servizio del Volontariato, le organizzazioni e le associazioni che operano sul territorio regionale per la realizzazione di iniziative di interesse comune e generale;
- concorrere alla definizione ed alla verifica delle scelte politiche e strategiche nazionali.

Il Coordinamento Regionale non ha fini di lucro, è ispirato da principi democratici ed agisce nell'ambito dei principi contenuti nell'articolo 4 dello Statuto nazionale che fa propri e che qui di seguito si riportano integralmente:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;

- d) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- f) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
- g) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- h) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane.

Per il più efficace conseguimento delle finalità sopra elencate, il Coordinamento Regionale si prefigge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di promuovere e realizzare le seguenti attività:

- 1) lo sviluppo qualitativo delle iniziative tendenti a realizzare attività culturali, ricreative, solidali, artistiche, la conduzione di orti e le attività ludico-motorie, la ginnastica di mantenimento, le cure termali come prevenzione, mantenimento e cura della salute;
- 2) l'attivazione del turismo sociale solidale, quale approfondimento ed arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei

territori in cui vivono, anche con gemellaggi e scambi internazionali e quale accrescimento della qualità della vita;

3) l'azione di sviluppo e valorizzazione su tutto il territorio emiliano romagnolo delle proprie strutture associative di base;

4) la formazione di operatori e dirigenti dell'associazione nei settori della gestione amministrativa ed economico-finanziaria, e della programmazione di attività solidali, culturali, turistiche e ricreative;

5) la promozione di iniziative finalizzate all'assistenza gestionale, amministrativa e fiscale a favore delle strutture associate;

6) lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi di comunicazione/informazione interni ed esterni all'Associazione;

7) lo sviluppo della cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane;

8) la diffusione di direttive e provvedimenti locali, regionali, nazionali ed europee a favore delle persone anziane e delle loro organizzazioni;

9) la promozione e la partecipazione a progetti locali, regionali, nazionali ed europei, nell'interesse dei propri associati;

10) la promozione di tutte le attività istituzionali, connesse e complementari, per il raggiungimento dei fini statutari, dotandosi di strutture non lucrative adeguate.

#### ART. 6 AUTONOMIA

Il Coordinamento Regionale, nel rispetto delle norme statutarie della Associazione Nazionale, gode di piena autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa e giuridica.

#### ART. 7 SOCI: AMMISSIONE - PERDITA DI QUALIFICA - DIRITTI E DOVERI

Ai sensi dell'articolo 10 comma 3 dello Statuto Nazionale la base associativa del Coordinamento Regionale è costituita dai Centri ed Orti - comunque denominati - aventi sede nel territorio regionale la cui richiesta di adesione sia stata accolta dall'ANCeSCAO Nazionale secondo le modalità dell'art. 6 dello Statuto Nazionale.

È espressamente escluso qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

La perdita di qualifica di Socio è disciplinata come da art. 9 dello Statuto Nazionale.

I Soci del Coordinamento Regionale hanno:

a) il diritto di:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'ANCeSCAO;
- esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e alle modificazioni dello Statuto;
- eleggere gli organi direttivi, di garanzia e di controllo del Coordinamento Regionale e di essere eletti;

b) il dovere di:

- osservare integralmente i principi e le norme dello Statuto sia dell'ANCeSCAO Nazionale che del Coordinamento Regionale, nonché le norme contenute nel Codice Etico Nazionale;
- vigilare sull'osservanza dei principi e delle norme statutarie da parte dei propri iscritti;
- versare il contributo associativo nei termini e con le modalità prescritte.

#### ART. 8 TESSERAMENTO

Il Coordinamento Regionale ha il compito di distribuire le tessere ritirate dall'Associazione Nazionale ai Coordinamenti Territoriali e qualora questi non esistano direttamente ai Soci.



Il Coordinamento Regionale raccoglie il contributo associativo sulla base della quota fissa annualmente deliberata dal Consiglio Nazionale e, per la quota di sua competenza, dal Consiglio Regionale.

Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

#### ART. 9 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti al Coordinamento Regionale, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad esso facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari liberi da vincoli di destinazione.

I beni ricevuti e le loro rendite saranno obbligatoriamente destinati al conseguimento delle finalità del Coordinamento Regionale.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Sono fonti di finanziamento dell'Associazione:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di Organismi Internazionali, Comunitari, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, Istituzioni Pubbliche, anche

finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati - con beneficio d'inventario - con delibera del Consiglio Regionale, che ne definisce l'utilizzazione in armonia con le finalità statutarie.

#### ART. 10 DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione,

nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Coordinamento Regionale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Il Coordinamento ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### ART. 11 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO, DESTINAZIONE DELLE RISORSE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre l'Esecutivo predispone, in collaborazione con l'Amministratore, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, ai fini della discussione e dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale entro il 30 novembre.

Entro il 31 marzo l'Esecutivo predispone, in collaborazione con l'Amministratore, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ai fini della discussione e dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Il bilancio consuntivo del Coordinamento Regionale è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione sociale e da una nota integrativa. Lo stato patrimoniale, dovrà mettere

in evidenza tutte le attività e passività del Coordinamento Regionale.

Al bilancio consuntivo deve essere allegato l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del Coordinamento Regionale.

Il conto economico dovrà specificare tutti i ricavi e i proventi delle attività istituzionali, complementari, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate.

All'approvazione del bilancio consuntivo provvede annualmente il Consiglio Regionale entro il 30 aprile.

Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Regionale, dovrà essere trasmesso all'Associazione Nazionale entro il 30 giugno e sarà portato alla conoscenza di tutti i Centri associati, con opportuna forma di informazione.

#### ART. 12 ORGANI

Sono Organi del Coordinamento Regionale:

- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Presidente Regionale;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori;

- il Collegio dei Proviviri.

#### ART. 13 ASSEMBLEA

L'Assemblea regionale è il massimo organo deliberativo del Coordinamento Regionale.

L'Assemblea è composta dai Presidenti o loro delegati dei Soci - comunque denominati - aderenti ad ANCeSCAO ed aventi sede legale nel territorio regionale.

L'Assemblea Regionale si riunisce di norma ogni tre anni nella località stabilita dal Consiglio Regionale ed ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo reputi necessario, nonché quando lo richieda un quinto dei componenti del Consiglio Regionale su richiesta scritta contenente l'O.d.G. oppure un decimo dei Soci.

La sua convocazione, effettuata dal Consiglio Regionale, si esplicita mediante avviso (postale, fax o con posta elettronica) alle associazioni aderenti, almeno 20 giorni prima. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora.

È compito dei Coordinamenti Territoriali promuovere la partecipazione all'Assemblea Regionale.

Le relative spese di partecipazione saranno, di norma, a carico dei Soci medesimi.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto e

le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, tranne per quanto stabilito in materia di modifiche statutarie e scioglimento.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa un voto.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo delega scritta, non più di un altro Socio della stessa area territoriale avente diritto di parteciparvi.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui non venga richiesto il voto segreto dal venti per cento dei suoi componenti.

Ha i seguenti compiti:

- deliberare sugli indirizzi generali del Coordinamento Regionale e approvare i relativi documenti;
- discutere e approvare le modifiche dello Statuto Regionale, di norma su proposta del Consiglio Regionale;
- determinare, sulla base delle proposte pervenute dalla Commissione elettorale, il numero dei componenti il futuro Consiglio Regionale nel numero minimo di 21 (ventuno) e comunque, in numero dispari. Per la composizione del Consiglio Regionale si adotterà il criterio di

rappresentatività territoriale calcolato in base al numero degli iscritti dei soci presenti sui singoli territori;

- nominare, prima dell'inizio dei lavori, il Presidente e il segretario dell'Assemblea Regionale, , la composizione della Commissione verifica poteri e della Commissione elettorale.

Eleggere ogni tre anni:

- il Consiglio del Coordinamento Regionale;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto a cura del Presidente e del segretario il verbale che, depositato entro 30 giorni nella sede sociale, è messo a disposizione dei Soci interessati. L'intero dibattito può essere registrato ed archiviato.

Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea verrà data informazione ai Soci con opportuna forma di comunicazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale, assunte in conformità del presente Statuto, vincolano i Soci aderenti, compresi gli assenti e i dissenzienti.

#### ART. 14 CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è l'organo decisionale del Coordinamento e dura in carica tre anni. Esso è

eletto dalla Assemblea regionale con l'intento di garantire la rappresentanza di tutte le realtà territoriali

Il Consiglio Regionale ha il compito di eleggere tra i suoi membri il Presidente Regionale, il Vicepresidente Regionale oppure, qualora lo ritenga opportuno, due Vicepresidenti Regionali di cui uno Vicario e l'Amministratore ed inoltre:

- attuare le decisioni assembleari;
- tradurre in progetto strategico gli indirizzi approvati dall'Assemblea nazionale;
- convocare l'Assemblea Regionale dei Soci;
- proporre alla Commissione elettorale il numero dei componenti il futuro Consiglio regionale e trasmetterle gli elenchi dei candidati provenienti dai Coordinamenti Territoriali. Proporre alla stessa Commissione elettorale eventuali candidati per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori;
- proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale
- approvare eventuali Regolamenti;
- approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente entro il 30 Aprile di ogni anno;
- approvare entro il 30 Novembre di ogni anno i programmi annuali di realizzazione del



progetto triennale e i relativi bilanci di previsione per l'anno successivo;

- determinare l'entità delle quote associative annuali di competenza del Coordinamento Regionale e dei Coordinamenti Territoriali;
- costituire il Comitato Esecutivo;
- costituire le commissioni di lavoro e/o gruppi di lavoro temporanei ed eleggere e revocare i componenti delle commissioni stesse;
- designare i rappresentanti del Coordinamento Regionale in organismi esterni al livello regionale;
- nominare eventuali surroghe dei Consiglieri Nazionali su proposta dei Coordinamenti Territoriali in caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti;
- deliberare in merito all'apertura e chiusura di rapporti con istituti di credito;
- provvedere a tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Regionale può delegare parte dei propri poteri al Presidente o a singoli componenti il Consiglio stesso.

In caso di morte, dimissione, espulsione o altri impedimenti permanenti, il componente il Consiglio Regionale sarà sostituito da un rappresentante del

proprio territorio, eletto dal Coordinamento Territoriale di appartenenza. La medesima procedura verrà adottata nei confronti dei consiglieri decaduti a seguito della loro continuata ed ingiustificata assenza da almeno quattro sedute consiliari.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide qualora partecipi almeno il 50% più uno dei componenti. Le delibere sono efficaci se adottate con la maggioranza dei partecipanti, di norma con voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto dal 20% dei presenti.

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente per iscritto mediante lettera, fax o via elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione, indicando l'Ordine del Giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene.

Di ogni seduta può essere registrato il dibattito, registrazione che per 30 giorni rimarrà a disposizione in caso di contestazioni. Il verbale predisposto a cura del Presidente e da un consigliere incaricato verrà poi sottoposto all'approvazione nel corso della successiva seduta e verrà depositato, entro 15 giorni, presso la sede sociale.

**ART. 15 PRESIDENTE**

Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale, dura in carica tre anni, e non può superare i due mandati pieni consecutivi.

Svolge le seguenti funzioni:

- ha la rappresentanza legale, giudiziale e la firma sociale del Coordinamento Regionale;
- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento con l'esterno;
- può delegare, su delibera del Consiglio Regionale, parte dei suoi poteri a membri del Consiglio stesso;
- può essere delegato dal Consiglio Regionale, con maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti, ad esercitare poteri di straordinaria amministrazione;
- ha la facoltà di scegliere avvocati e procuratori nelle liti passive e, su mandato del Consiglio Regionale, su quelle attive, riguardanti il Coordinamento Regionale davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. Informa il Consiglio Regionale nella prima successiva riunione utile.
- convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
- convoca e presiede il Consiglio;

- presenta al Consiglio e all'Assemblea Regionali: progetti, programmi, rendiconti, verifiche del lavoro del Coordinamento Regionale, documenti, obiettivi, indirizzi politici e sociali, ordini del giorno e quanto serva al funzionamento dell'Associazione, da sottoporre al dibattito e/o all'approvazione degli organi stessi;
- partecipa alla Conferenza delle Regioni in base all'art. 21 dello Statuto Nazionale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o dal Vicepresidente Vicario se eletto.

#### ART. 16 AMMINISTRATORE

All'Amministratore viene affidata la tenuta della contabilità, la gestione finanziaria e la compilazione del bilancio e di tutte le situazioni contabili necessarie per una corretta amministrazione del Coordinamento Regionale.

#### ART. 17 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo Regionale, che dura in carica 3 anni, è composto:

- dal Presidente Regionale;
- dal Vicepresidente o dai due Vicepresidenti se eletti;
- dall'Amministratore;

- da almeno altri 4 componenti scelti fra i membri del Consiglio Regionale, purché il numero complessivo dei componenti del Comitato sia sempre dispari.

Sono invitati di volta in volta alle riunioni del Comitato Esecutivo i Coordinatori delle Commissioni Regionali di lavoro.

Provvede a:

- designare rappresentanti del Coordinamento Regionale presso le Istituzioni e le organizzazioni a livello Regionale;
- predisporre, in collaborazione con l'Amministratore, il bilancio preventivo e consuntivo;
- coordinare progetti ed iniziative adottate dal Consiglio Regionale;
- assegnare, deleghe ed incarichi di lavoro a componenti degli organi del Coordinamento Regionale;
- proporre al Consiglio le nomine dei componenti e dei coordinatori delle Commissioni di lavoro e la loro sostituzione, scegliendo questi ultimi preferibilmente tra i componenti del Consiglio Regionale.

Di ogni seduta può essere registrato il dibattito, registrazione che per 30 giorni rimarrà a

disposizione in caso di contestazioni. Il verbale predisposto a cura del Presidente e da un componente incaricato verrà poi sottoposto all'approvazione nel corso della successiva seduta e verrà depositato, entro 15 giorni, presso la sede sociale.

#### ART. 18 INCOMPATIBILITA'

L'appartenenza al Consiglio del Coordinamento Regionale è incompatibile con incarichi politici, amministrativi decisionali in istituzioni pubbliche, quali Regioni, Province e Comuni ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti.

#### ART. 19 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre Sindaci Revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Regionale, anche fra i non iscritti. I Sindaci Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I tre Sindaci Revisori effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Revisori.

La carica è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione.

I componenti del Collegio dei Revisori sono invitati permanenti al Consiglio Regionale.

Il Collegio dei Revisori ha le seguenti funzioni di controllo contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di gestione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che le disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio del Coordinamento Regionale e il parere tecnico sul bilancio preventivo;
- verifica la legittimità delle operazioni contabili e la corrispondenza di queste ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

Di ogni seduta del Collegio dei Revisori è disposto a cura del Presidente il verbale.

Il Collegio dei Revisori, nella relazione al bilancio, esporrà le proprie osservazioni in una relazione letta durante il Consiglio Regionale.

Il mandato è gratuito, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Regionale, i quali devono avere caratteristiche di indubbia moralità e competenze relative alla natura dell'incarico. Dura in carica tre anni e sono rieleggibili.

I tre membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Probiviri.

La carica è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione.

Ha funzioni e poteri decisionali, in sede di appello, relativamente alle impugnative e ai ricorsi.

Il Collegio dei Probiviri si esprime entro il termine di 30 giorni dalla richiesta sulle istanze di intervento avanzate in forma documentale in materia di:

- controversie di natura statutaria e regolamentare fra Centri e Coordinamenti operanti sul territorio dell'Emilia Romagna;
- su ricorsi avverso pronunce del Collegio dei Probiviri dei Coordinamenti Territoriali;
- interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dell'eventuale regolamento interno;
- presunta difformità dallo Statuto e dai Regolamenti, dalle direttive ANCeSCAO e dagli



indirizzi del Coordinamento Regionale, di una decisione assunta dal Consiglio Regionale, informando le istanze interessate.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è insindacabile, i ricorrenti, se non hanno ricevuto risposta entro 30 giorni o non ottengono soddisfazione dal giudizio emesso dagli stessi, possono ricorrere alle strutture dell'ANCeSCAO Nazionale.

Di ogni seduta del Collegio dei Probiviri è disposto a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che viene approvato nella seduta stessa.

#### ART. 21 GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Spetta ai componenti degli organi elettivi il rimborso delle spese sostenute.

#### ART. 22 MODIFICHE ALLO STATUTO

Lo statuto può essere modificato unicamente dall'Assemblea Regionale con la presenza qualificata dei 3/5 degli aventi diritto.

Ai fini delle modifiche statutarie, le proposte si ritengono approvate con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

#### ART. 23 SCIoglimento

Lo scioglimento del Coordinamento Regionale è deliberato dall'Assemblea Regionale con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento del Coordinamento Regionale sarà nominato un liquidatore, di norma nella persona del Presidente pro tempore che svolgerà il mandato coadiuvato dal Vicepresidente.

Estinte tutte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo del Coordinamento Regionale sarà devoluto, in conformità ai deliberati assembleari e nel rispetto delle leggi, a fini di utilità sociale o ad altra associazione avente finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salva diversa determinazione imposta dalla legge.

#### ART. 24 RINVIO A LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme in vigore per gli enti di tipo associativo.

#### ART. 25

Lo Statuto e l'Atto Costitutivo del Coordinamento Regionale registrati a Reggio Emilia il 2 Maggio 1989 al n° 1710, lo Statuto approvato il 27 settembre 1999 e registrato a Bologna il 14 ottobre 1999 al n° 6416 e lo Statuto approvato il 13

ottobre 2006 e registrato a Bologna il 23 ottobre  
2006 vengono sostituiti dal presente.

Bologna, lì 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE

Mauro Odoni

IL SEGRETARIO

Mauro Tagliani